

13 novembre 2018

parAdigmi



E' ON-LINE LA NUOVA
VERSIONE DEL SITO:

www.paradigmi.net



Metti "mi piace" sulla
nostra pagina Facebook
per avere queste
informazioni in tempo
reale:

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

Prossima- mente

- ◆ Corsi di formazione obbligatoria per lavoratori e corsi per carrellisti in partenza a Vignola
- ◆ Corsi per addetti primo soccorso, antincendio e RLS in partenza a Modena
- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta

EMISSIONI IN ATMOSFERA: NOVITA' PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E NON SOLO

Il D. Lgs. 183/2017 ha prodotto diverse novità in materia di inquinamento atmosferico, in particolare sono state introdotte nuove discipline per i medi impianti di combustione, un termine che include tutti gli impianti termici di potenza pari o superiore a 1 MW ma inferiori a 50 MW (al di sopra si parla di grandi impianti di combustione). Fra questi sono ricompresi anche motori e turbine a gas.

Attualmente tali impianti, se produttivi, sono soggetti ad autorizzazione solo se superano una soglia di potenza che dipende dal carburante utilizzato (0,3 MW per olio combustibile, 1 MW per biomasse, gasolio e benzina, 3 MW per metano e GPL). Con la nuova disciplina dovranno essere autorizzati tutti i medi impianti, si abbassa quindi la soglia per gli impianti termici a gas. Inoltre gli impianti già autorizzati dovranno comunque presentare una specifica domanda entro il 1° gennaio 2023 (o 1° gennaio 2028 se di potenza pari o inferiore a 5 MW). Tali termini temporali precedono di 2 anni la data in cui entreranno in vigore i nuovi limiti di emissioni previsti per tali impianti (rispettivamente 2025 e 2030).

A partire dal **20 dicembre 2018** tutti i medi impianti, nuovi o modificati, dovranno tuttavia presentare apposita domanda prima di essere attivati. Sono invece considerati esistenti tutti gli impianti che verranno messi in esercizio prima del 20 dicembre.

Vi è pertanto un regime diversificato, che consentirà a chi ha già impianti attivi o in corso di realizzazione di avere un tempo significativo per adeguarsi.

Le nuove regole, che presentano alcuni passaggi abbastanza complicati che in questa sede non svisceriamo approfonditamente, si applicherà anche agli impianti di tipo civile, vale a dire quelli usati per la climatizzazione di ambienti, anche industriali, e/o la produzione di acqua calda a uso igienico-sanitario. In questo caso verrà istituito un "**Registro autorizzativo**" in cui dovranno essere iscritti tutti i gestori di impianti di potenza superiore a 1 MW. Si tratta evidentemente di un procedimento semplificato rispetto agli impianti produttivi ma che non va sottovalutato; la nuova procedura prevede la comunicazione di impianti nuovi o modificati almeno 60 giorni prima dell'installazione, e sono previste sanzioni amministrative da 516 a 2582 euro. Sanzioni maggiori sono previste per gli impianti produttivi. Valgono le stesse date entro cui dovranno essere inseriti nel registro anche gli impianti esistenti.

Il decreto ha inoltre prodotto significative novità anche per altri aspetti della materia "emissioni", in particolare:

- Passa da 10 a 15 anni la durata delle autorizzazioni di tipo "generale" (procedura semplificata) che interessano molti tipi di impianti con emissioni in atmosfera;
- Torna obbligatoria la comunicazione preventiva della data di messa in esercizio per le autorizzazioni generali (la data può essere comunicata anche contestualmente alla comunicazione dell'intenzione di avviare l'impianto);
- Vengono normate (seppure con modalità che sono rimandate alle leggi regionali e alle singole autorizzazioni) le **emissioni odorigene**;
- Vengono aggiornate alla normativa "CLP" le frasi di pericolo relative alle sostanze la cui presenza impone la procedura ordinaria per le emissioni, in particolare:
 - H350 (può provocare il cancro)
 - H340 (può provocare alterazioni genetiche)
 - H360 (può nuocere alla fertilità o al feto, nelle varie combinazioni possibili)

NUOVI LIMITI PER GLI AGENTI CANCEROGENI: SILICE, LEGNO, ECC.

Entro il 17 gennaio 2020 tutti i paesi dell'Unione Europea dovranno recepire la direttiva 2017/2398 che modifica il quadro normativo in materia di agenti cancerogeni e mutageni. Si tratta di un atto che avrà conseguenze molto importanti, in particolare nel settore dell'edilizia e lavorazione dei materiali lapidei, in quanto viene ufficialmente riconosciuta, come già atteso da alcuni anni, la natura cancerogena della silice libera cristallina.

Poiché questo agente chimico viene prodotto nel corso di specifiche lavorazioni (demolizioni, ristrutturazioni edili, applicazione di intonaci, frantumazione di macerie, produzione di ceramiche ecc.) tali attività sono state inserite fra quelle di cui all'Allegato 42 del D. Lgs. 81/08, quali ad esempio i lavori che espongono a polveri di legno duro.

Ciò comporterà nel prossimo futuro l'**iscrizione di un numero molto elevato di lavoratori nel Registro degli Esposti ad Agenti Cancerogeni**, nonché la necessità per un grande numero di aziende di effettuare una **valutazione dell'esposizione** (campionamenti) da ripetersi ogni 3 anni, e in molti casi anche una revisione degli attuali protocolli sanitari. Naturalmente ciò dovrebbe portare anche all'adozione di misure preventive che in molti casi sono già disponibili ma scarsamente applicate (es. tassellatrici o altre attrezzature edili dotate di impianto di aspirazione alla fonte delle polveri).

La direttiva introduce inoltre dei **VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**, che non devono essere in nessun caso superati, e **modifica anche alcuni di quelli già vigenti**, previsti nell'Allegato 43.

In particolare:

- **POLVERI DI LEGNO DURO** (inalabili): il limite attualmente di 5 mg/mc **scenderà a 2 mg/mc** (3 mg/mc fino al 17 gennaio 2023). Si tratta di valori normalmente già rispettati nelle falegnamerie e segherie dove sono presenti efficienti impianti di aspirazione;
- **SILICE LIBERA CRISTALLINA** (respirabile): viene introdotto un limite di **0,1 mg/mc** (si fa presente che ai fini della valutazione del rischio chimico - non di quello cancerogeno - è già utilizzato un valore limite 4 volte più basso, ma che in molte lavorazioni viene superato);

- **COMPOSTI DI CROMO VI**: viene introdotto un limite di **0,005 mg/mc**, tuttavia sarà ammesso fino al 17 gennaio 2025 un valore limite doppio (0,01 mg/mc) e addirittura 0,025 nei casi di procedimenti di saldatura o taglio al plasma;
- **FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE RICONOSCIUTE CANCEROGENE**: viene introdotto un limite di 0,3 fibre/litro.

Altri limite riguardano idrazina, acrilammide, ossido di etilene e altre sostanze.

Infine la direttiva 2017/2398 prevede una clausola che prevede entro il 31 marzo 2019 la possibilità di estendere la sua applicazione anche a tutte le sostanze tossiche per la riproduzione. In tal caso la stessa procedura di valutazione dell'esposizione e di monitoraggio degli esposti si dovrebbe applicare anche ad altre sostanze.

RICARICA BATTERIE E VENTILAZIONE

Chiunque abbia a che fare con carrelli elevatori o transpallet elettrici sa (o dovrebbe sapere) che i locali di ricarica delle batterie sono soggetti ad un rischio potenziale di esplosione a causa della formazione di idrogeno durante la ricarica. La valutazione cosiddetta "ATEX" è ormai diventata una pratica abituale all'interno del Documento di Valutazione Rischi (DVR), e serve essenzialmente a dimostrare che la probabilità che si formi un'atmosfera ricca di idrogeno (cioè pari o superiore al 4 %) è nulla o minima grazie alla ventilazione naturale o meccanica, o comunque nelle zone potenzialmente ricche di idrogeno non vi sia presenza di fonti di innesco.

Le norme tecniche che regolano la materia e che determinano la portata minima di ventilazione sono soggette a variazioni, in particolare:

- CEI EN 50272-3 (batterie di trazione) è stata sostituita nel 2017 dalla CEI EN 62485-3;
- CEI EN 50272-2 (batterie stazionarie) sarà presto sostituita dalla EN 62485-2.

Secondo le vecchie norme la portata di ventilazione "Q" (espressa in m³/h) era ottenuta mediante una formula che prendeva in considerazione il numero di elementi delle batterie, l'intensità della corrente e la capacità nominale delle batterie.

Secondo le nuove norme viene modificata la portata di ventilazione per le sole batterie di trazione (cioè quelle usate per carrelli e altre macchine in movimento), che risulterà pari a:

$$Q = 0,055 * n * I_{gas}$$

La variazione da 0,05 a 0,055 è dovuta al fatto che si assume come temperatura di riferimento quella di 25 °C e non più 0 °C (aumentando la temperatura aumenta il volume di idrogeno che si disperde nell'ambiente).

"n" rappresenta il numero di elementi delle batterie interessate dalla ricarica (normalmente un elemento per ogni 2 V di tensione).

"I_{gas}" (espresso in Ampère) dovrebbe essere fornito dal costruttore della batteria; in assenza di indicazioni viene suggerito di usare **I_{gas} = 0,4 I_n** (I_n è la corrente nominale del caricabatterie).

Nonostante la ventilazione naturale o meccanica che deve essere garantita, per le batterie di trazione si considera una zona 1 di pericolo di esplosione fino alla distanza massima di 50 cm dagli sfiati della batteria.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net

Per le batterie stazionarie tale distanza è funzione della capacità e della corrente di ricarica.

In conclusione si raccomanda di effettuare e tenere aggiornata la valutazione del rischio relativo alla formazione di atmosfere esplosive per evitare spiacevoli sorprese.

Raccolta e trasporto rifiuti metallici

Si segnala che sono state recentemente individuate le seguenti due nuove categorie per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti:

- 1) Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi metallici (deliberazione 2/2018 del 24/4/2018) - FINO A UN MASSIMO DI 400 tonnellate/anno - **categoria 4-bis**;
- 2) Raccolta e trasporto "occasionale" di rifiuti non pericolosi metallici di provenienza urbana - applicabile ad associazioni di volontariato ed enti religiosi - previa intesa con i comuni competenti - **categoria 2-ter**.

Le procedure per l'iscrizione a queste nuove categorie sono chiaramente vantaggiose rispetto alle categorie principali in quanto vengono semplificati i requisiti richiesti.

ADR 2019

Come accade ogni 2 anni, il **1° gennaio 2019** entrerà in vigore la nuova versione dell'accordo ADR per il trasporto stradale di merci pericolose. Il periodo di transizione entro cui sarà ancora consentito attenersi alle regole dell'ADR 2017 scade il 1° luglio 2019.

L'accordo interessa sempre di più non soltanto le imprese del settore (autotrasportatori, produttori e commercianti di sostanze pericolose che devono spedirle mediante vettori ...) ma anche ad esempio le industrie che producono rifiuti pericolosi che spesso (ma non sempre) rientrano fra il materiale "in ADR".

E la novità più importante della nuova edizione va proprio in questa direzione: sarà obbligatorio (ma c'è tempo fino al 31 dicembre 2022) nominare il CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI anche per chi effettua la semplice spedizione delle merci pericolose, fra cui appunto rientrano molte tipologie di rifiuti pericolosi.

Fra le altre novità si segnala una completa revisione della classificazione degli oggetti **che contengono merci pericolose** al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento: non saranno più esentate ma sono inseriti nuovi numeri di classificazione (da UN 3537 a UN 3548) proprio per gli oggetti contenenti materiali pericolosi. Sono state inoltre inserite anche le batterie al litio installate in unità di trasporto merci.

Si ricorda pertanto la necessità per tutti i produttori di rifiuti pericolosi di verificare in dettaglio le caratteristiche di tali materiali e di adottare corrette procedure di IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE.



*Dal 20/12/2018 i
medi impianti di
combustione nuovi
o modificati,
devono avere
l'autorizzazione
alle emissioni in
atmosfera prima di
essere attivati*

*Il 01/01/2019
entra in vigore il
nuovo accordo ADR*

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.